

SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI INFORMAZIONI DA FORNIRE AL DEPOSITANTE (ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 30 del 15 febbraio 2016)

Informazioni sulla Banca

Denominazione e forma giuridica:

Sede legale e Direzione Generale:

Telefono:

Codice fiscale e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Roma:

P. IVA

N. iscrizione Albo delle Banche presso la Banca d'Italia:

Codice ABI:

Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari:

Numero REA:

Indirizzo di posta elettronica:

Sito internet:

Igea Digital Bank S.p.A.

Via Tomacelli, 107 – 00186 Roma

071 2363045 00694710583

00923361000 N° 371

05029

Gruppo Bancario Igea Banca

1775

segreteria@igeadigitalbank.it www.igeadigitalbank.it

<u>Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi</u> Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

La Igea Digital Bank S.p.A. aderisce al **Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - F.I.T.D.** (1), le cui regole di funzionamento sono consultabili sul sito internet: www.fitd.it. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'ente creditizio, il suddetto Fondo provvede al rimborso dei crediti relativi ai fondi acquisiti dalla Banca con obbligo di restituzione sotto forma di depositi o sotto altra forma (ad esempio libretti, conti correnti, ecc.), all'emissione di assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

Il limite di copertura è pari a 100.000 Euro per ciascun depositante, per singola Banca a prescindere dall'appartenenza allo stesso gruppo bancario.

Ai fini del calcolo del limite di protezione di 100.000 Euro:

- i depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante;
- si tiene conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della Banca, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili;
- nel caso un depositante detenga presso la Banca due o più forme di deposito ammesse al rimborso, si procede a cumulare le giacenze di tutti i conti intestati alla stessa persona (anche nel caso di conti cointestati), presso la medesima Banca per determinare il livello di protezione applicato al singolo depositante;
- se più soggetti hanno pieno diritto sulle somme depositate su un conto (conti cointestati), a ciascun depositante si applica il limite di legge per intero.

Vi sono, tuttavia, alcuni depositi espressamente esclusi dal rimborso:

- i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari (come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del Regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;

¹ Il F.I.T.D. è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.



- i fondi propri (come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, del Regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;
- i depositi derivanti da transazioni in relazioni alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del Codice Penale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater (confisca) del Codice Penale;
- i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

Per ulteriori informazioni la Banca mette a disposizione il "Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti", redatto in conformità all'Allegato 1 della Direttiva 2014/49/UE, di seguito riportato.

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI (ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D. Lqs. n. 30 del 15 febbraio 2016)

I Suoi depositi presso Igea Digital Bank S.p.A. sono protetti da:	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (F.I.T.D.) (1) Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.
Limite della protezione:	100.000 Euro per depositante e per banca (2) In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali (2).
Se possiede più depositi presso la stessa Banca:	Tutti i Suoi depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000 Euro (2)
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona/altre persone:	Il limite di 100.000 Euro si applica a ciascun depositante separatamente (3)
Tempi di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della Banca:	7 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della Banca (4). Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della Banca (4).
Valuta del rimborso:	Il rimborso verrà effettuato in Euro o nella valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito, al cambio del giorno in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.



Contatto del sistema di garanzia dei depositanti:	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (F.I.T.D) Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma (Italia) Sito internet: <u>www.fitd.it</u> E-mail: <u>infofitd@fitd.it</u>
Per maggiori informazioni:	www.fitd.it
Conferma di ricezione del depositante:	

Firma del Cliente

<u>Informazioni supplementari</u>

(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito

Il Suo deposito è coperto da un sistema istituito per contratto, ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 Euro.

(2) Limite generale della protezione

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 Euro per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di EURO 90.000,00 e un conto corrente di EURO 20.000, gli saranno rimborsati solo 100.000 Euro.

La legge prevede, in alcuni casi, una tutela rafforzata per determinate esigenze sociali (Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB). Il limite generale sopra indicato non si applica, nei nove mesi successivi all' accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

(3) Limite di protezione per i conti congiunti

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 Euro.

Tuttavia, i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 Euro.

(4) Rimborso

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è:

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (F.I.T.D.), Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma (Italia)

E-mail: infofitd@fitd.it
Sito internet: www.fitd.it

F.I.T.D. rimborserà i Suoi depositi fino a 100.000 Euro entro 7 giorni lavorativi (con anticipo, dunque, rispetto la tempistica prevista dalla normativa europea) e l'importo è determinato dal Fondo sulla base dei criteri stabiliti dallo Statuto. In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con F.I.T.D. in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso.



Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della Banca. La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet: www.fitd.it

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall'ente creditizio anche nell'estratto conto.